

17° Conferenza dei Direttori delle amministrazioni penitenziarie con la partecipazione dei Direttori dei servizi di prova “Detenuti stranieri”

Roma, 22-24 novembre 2012

Intervento di Guido Raimondi, vice-Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo

Introduzione

1. Sono molto grato al Consiglio d'Europa e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in particolare al Presidente Giovanni Tamburino, per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare a questa importantissima Conferenza dei Direttori delle amministrazioni penitenziarie europee, un'occasione di confronto e di scambio di informazioni ed idee ad altissimo livello su temi di grandissimo rilievo che si pongono in un'area sensibilissima, quale è quella del trattamento penitenziario. Un'area che costituisce veramente il banco prova del reale livello di protezione della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, e quindi, credo si possa dire, del livello di civiltà di una nazione, di un popolo e anche di un continente. Dico di un continente, perché se i Paesi del Consiglio d'Europa affidano a questa organizzazione il compito di canalizzare la loro comune riflessione sui temi penitenziari, attraverso le strutture della cooperazione intergovernativa di Strasburgo, e accettano l'azione di stimolo e di controllo di organi come il Comitato europeo di prevenzione della tortura – l'occasione mi è grata per salutare il Professor Lätif Hüseyinov, Presidente del CPT, che prenderà la parola tra poco – e della Corte europea dei diritti dell'uomo, con loro lealmente collaborando, questo vuol dire che essi sentono fortissima l'esigenza di contribuire tutti ad un modello di trattamento penitenziario che, pienamente rispettando la dignità della persona umana, e tendendo allo sviluppo della personalità dei detenuti, includendoli in un disegno complessivo di benessere sociale, costituisca veramente espressione, e non tra le minori, della civiltà europea.
2. Per l'appunto, il fatto che si sia voluto affidare ad esponenti della Corte europea dei diritti dell'uomo e del CPT il compito di aprire i lavori della Conferenza va interpretato come il segno della grandissima sensibilità degli organizzatori verso questa dimensione di tutela e di promozione della dignità dei detenuti e dei loro diritti fondamentali.
3. Una sensibilità che nel Paese che ospita la Conferenza, l'Italia, viene espressa al livello più alto del suo ordinamento giuridico, cioè la Costituzione della Repubblica, che al suo articolo 27 proclama solennemente che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al

senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e che appartiene al profondo sentire della più importante carica di questo Paese, il Presidente della Repubblica, che della Costituzione è il più autorevole custode, come emerge da tanti suoi interventi, anche in tempi recenti, specie sul tema del sovraffollamento carcerario. La eccessiva popolazione degli istituti di detenzione, un problema in parte notevole legato all’aumento del numero dei detenuti stranieri e sul quale evidentemente si tornerà spesso nel corso dei lavori, non risparmia l’Italia, come tanti altri Paesi del Consiglio d’Europa. E’ noto che un numero notevole di ricorsi contro l’Italia sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Strasburgo a proposito della compatibilità delle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, quasi tutte afflitte dal problema del sovraffollamento, con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in seguito: la Convenzione), cioè la norma che vieta la tortura e le pene ed i trattamenti disumani o degradanti. Sono testimone della grandissima attenzione del Presidente Napolitano a questo problema, giacché egli ha voluto affrontare il tema, tutt’altro che superficialmente, anche durante l’udienza concessa all’allora Presidente della Corte europea, Sir Nicolas Bratza, durante la sua visita in Italia nello scorso mese di maggio. Uguale attenzione e uguale impegno, come è noto, sono propri anche del Ministro Guardasigilli, Signora Severino, anche lei presente in quella occasione.

4. Certamente, non bisogna nascondersi che non è facile per la politica occuparsi dei detenuti, nel senso che interventi a favore di persone che nel comune sentire vengono percepite come pericolose, perché con i loro comportamenti hanno turbato la sicurezza della collettività, possono facilmente condurre ad una perdita di consenso, specialmente in tempi di crisi economica e di penuria di risorse, e soprattutto quando manchi un sufficiente livello di maturità democratica diffusa nella popolazione.
5. Proteggere i diritti umani non è un’attività che renda popolari, come il Presidente Bratza ha recentemente detto. Difendere lo Stato di diritto non fa guadagnare voti, almeno nel breve periodo. L’accettazione del fatto che anche coloro che si pongono contro la società, persino coloro che desiderano distruggere la democrazia, possano beneficiare della protezione dei diritti fondamentali senza i quali la democrazia non avrebbe senso non sarà mai una cosa facile da vendere, per così dire, alla pubblica opinione. Questo è vero, ma non sarebbe un desiderio lecito, se mi è permesso dire, quello di godere di una politica che per vivere e prosperare non sia costretta ad appoggiarsi sull’immaturità della popolazione e sui suoi sentimenti peggiori?

6. La Corte europea dei diritti dell'uomo si è occupata del trattamento dei detenuti in moltissime sentenze, nelle quali è stata fatta applicazione soprattutto dell'articolo 3, che ho già citato, e dell'articolo 8 della Convenzione, che protegge la vita privata e familiare. Oltre al tema delle condizioni di detenzione e del trattamento dei detenuti, tema che ovviamente costituisce il terreno privilegiato di intervento in questa materia, la Corte si è occupata anche del diritto alla salute delle persone incarcerate, del rapporto tra malattia mentale e privazione della libertà, e del diritto di voto dei detenuti.
7. Anche se la nazionalità straniera dei detenuti è un dato che dal punto di vista penitenziario e sociologico può assumere, soprattutto quando essa è quantitativamente significativa, come in Italia e in altri Paesi europei, una straordinaria importanza, va detto che dal punto di vista della Corte la nazionalità dei detenuti non ha grande rilievo in linea generale, giacché la tutela delle persone che sono sottoposte alla giurisdizione dei Paesi parti della Convenzione non varia a seconda che esse abbiano o meno la cittadinanza dello Stato interessato. Anzi, eventuali differenze di trattamento nell'ambito di diritti protetti dalla Convenzione che si risolvano in discriminazioni sulla base della nazionalità sarebbero sicuramente vietate ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, che vieta per l'appunto ogni discriminazione nel godimento dei diritti protetti.
8. Per esempio, per quanto riguarda il diritto alla salute dei detenuti, e quindi il loro trattamento sanitario in caso di bisogno, la giurisprudenza della Corte richiede che siano assicurate alle persone private della loro libertà "cure adeguate". Sarebbe assolutamente inaccettabile negare ai detenuti stranieri cure che sono invece assicurate alla generalità delle popolazioni. Anche se la Corte ha ammesso che per essere compatibili con l'articolo 3 della Convenzione le cure offerte ai detenuti dalle strutture sanitarie penitenziarie non debbono necessariamente raggiungere la qualità delle migliori strutture esterne, purché esse siano, appunto "adeguate" (sent. *Khudobin c. Russia*, no. 59696/00, 26 ottobre 2006), non c'è dubbio che sarebbe certamente contrario alla Convenzione discriminare tra detenuti nazionali e stranieri, magari sulla base del costo di particolari trattamenti sanitari, nella somministrazione delle cure ai detenuti. Il punto è preso in considerazione, con altri aspetti di possibile discriminazione in danno di detenuti stranieri, dalla recentissima Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relativa ai detenuti stranieri, approvata il 10 ottobre 2012¹, che

¹ *Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers.*

sostituisce il precedente strumento del 1984² e che, al suo paragrafo 31.1, stabilisce per l'appunto il principio di non discriminazione dei detenuti stranieri quanto alle cure ed ai trattamenti sanitari.

9. Detto questo, vorrei ora soffermarmi brevemente su due aspetti: da una parte quello relativo al problema della sovrappopolazione carceraria, o sovraffollamento e, d'altra parte al trasferimento delle persone condannate nel quadro degli strumenti internazionali in materia di trattamento dei detenuti, sempre, ovviamente, nell'ottica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sovraffollamento

10. Dicevo dell'incidenza del fenomeno dei detenuti stranieri sulla sovrappopolazione carceraria, un problema che è comune a numerosi Paesi, compresa l'Italia.
11. Quando il sovraffollamento delle strutture carcerarie si traduce, come è pressoché inevitabile, nel deterioramento delle condizioni di vita dei detenuti, è possibile che la situazione entri in tensione con l'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha precisato che il sovraffollamento delle prigioni normalmente solleva di per sé un problema sotto il profilo dell'articolo 3 (*Kadikis c. Lettonia* (no.2), no. 62393/00, 4 maggio 2006, § 52).
12. Perché un trattamento non adeguato sia rilevante per l'articolo 3 è necessario che esso raggiunga un minimo di gravità. Questo minimo dipende dall'insieme delle circostanze del caso di specie, in particolare dalla durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o mentali oltre che dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (tra molte sentenze, *Van der Ven c. Paesi Bassi* del 2003, no. 50901/99, § 47). Per esempio, la Corte ha ritenuto che un trattamento era "degradante" in quanto capace di ispirare alle sue vittime sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità tali da umiliarle ed avvilirle, come la Corte ha detto per esempio nel caso *Kudła c. Polonia* del 2000 [GC], no. 30210/96, § 92. In questo contesto la cittadinanza straniera del detenuto può senz'altro entrare in gioco nella valutazione sul livello minimo di gravità del trattamento, specialmente quando la diversa nazionalità si traduca in una accresciuta vulnerabilità del detenuto.
13. La Corte riconosce che le misure privative della libertà di una persona comportano inevitabilmente una certa dose di sofferenza e di umiliazione. Si tratta di una circostanza di

² *Recommandation (84)12 du Comité des Ministres concernant les détenus étrangers*, del 21 giugno 1984.

fatto ineluttabile che, in quanto tale, non può comportare una violazione dell'articolo 3. Questa disposizione, però, impone allo Stato di assicurarsi che ogni detenuto sia posto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità della sua detenzione non lo sottopongano a un'angoscia o ad una prova tale da eccedere il livello di sofferenza che inevitabilmente si accompagna a questa misura che, tenuto delle esigenze pratiche della carcerazione, la sua salute ed il suo benessere siano assicurati in maniera adeguata (*Kudla*, citata, §§ 92-94, *Ramirez Sanchez c. Francia* del 2006 [GC], no 59450/00, § 119).

14. Naturalmente le sofferenze che derivano ai detenuti dal sovraffollamento delle istituzioni penitenziarie non sono, normalmente, l'effetto di una deliberata volontà, ma questo non basta a sottrarre gli Stati alla loro responsabilità. La Corte ha chiarito in effetti che anche se in ogni fattispecie di maltrattamento di detenuti si deve accertare se lo scopo del maltrattamento sia quello di umiliare o diminuire la vittima, la mancanza di un tale scopo non è sufficiente ad escludere la violazione dell'articolo 3 (*V. c. Regno Unito* del 1999 [GC], no 24888/94, § 71).
15. In materia di sovraffollamento una sentenza molto nota è quella emessa dalla Corte nel 2002 nei confronti della Russia nel caso *Kalachnikov*, no. 47095/99. In questo caso la Corte ha ammesso che nessun elemento del caso lasciava credere che ci fosse l'intenzione di umiliare il signor Kalachnikov, ma è giunta ugualmente alla conclusione che le sue condizioni di detenzione erano assimilabili a d un trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. In particolare, il sovraffollamento e l'insalubrità estremi e i loro effetti pregiudizievoli sulla salute ed il benessere del ricorrente, combinati con la durata del periodo durante il quale egli era stato detenuto in quelle condizioni, conducevano a questa conclusione. Interessante è il rilievo che la Corte ha dato in questa sentenza alla determinazione del CPT, che aveva fissato a 7 mq per persona la superficie minima auspicabile che dovrebbe essere a disposizione per persona in una cella di detenzione (secondo rapporto generale, CPT/Inf (92) 3, § 43). Una volta di più la Corte mostra con questo riferimento l'importanza del ruolo del CPT, la cui azione, che si svolge sul piano preventivo, è veramente complementare a quella della Corte.
16. Il più delle volte, in tema di sovraffollamento, ci si trova di fronte ad un problema generalizzato, che talvolta riflette una crisi di carattere strutturale. In questi casi lo strumento privilegiato di intervento della Corte è quello della sentenza cosiddetta "pilota", cioè di una pronuncia relativa ad uno o più casi che sono rivelatori di un problema più generale, con la quale la Corte, oltre a risolvere il caso di specie, fornisce allo Stato interessato, nell'ambito

dell'articolo 46 della Convenzione, che stabilisce l'obbligo internazionale degli Stati parti di dare esecuzione alle sentenze della Corte, indicazioni dettagliate sul modo di risolvere il problema generale sottostante, fissando anche un termine a tale scopo. Sarà poi il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, cui spetta tale compito, a sorvegliare la concreta realizzazione delle misure indicate dalla Corte. Questa pratica è stata inaugurata dalla Corte con la celebre sentenza *Broniowski c. Polonia* del 2004 ed è stata applicata in tema di sovraffollamento carcerario per esempio nei confronti della Federazione russa nella sentenza *Ananyev et al. c. Russia*, no 42525/07 e 60800/08, del 10 gennaio di quest'anno. Con questa sentenza la Corte ha impartito prescrizioni veramente dettagliate, stabilendo che il Governo convenuto dovrà provvedere a migliorare le condizioni materiali di detenzione rendendo indipendenti i servizi igienici delle celle, eliminando le ostruzioni alle finestre e aumentando la frequenza delle docce; modificare il quadro giuridico, le prassi ed i comportamenti esistenti; fare in modo di limitare al massimo la carcerazione cautelare; definire, per ogni istituto di pena, una capacità massima di accoglienza e infine fare in modo che le vittime di condizioni di detenzione inadeguate abbiano a disposizione un ricorso effettivo per potersene lamentare e ottenere così un adeguato indennizzo.

17. Per quanto riguarda l'Italia, il problema del sovraffollamento carcerario è venuto alla luce dinanzi alla Corte con la sentenza *Sulejmanovic c. Italia* del 2009, no. 22635/03. In questo caso si trattava di un cittadino straniero detenuto nel carcere romano di Rebibbia. Nel corso della sua detenzione, iniziata nel novembre 2002 e fino al mese di aprile 2003, il ricorrente era stato collocato in diverse celle di una superficie di 16,20 m² ciascuna, alle quali era annesso un locale sanitario di 5,04 m². Il ricorrente divideva la cella con altri detenuti. Nell'ottobre 2003 il ricorrente fu rimesso in libertà. La Corte ha ricordato ancora una volta che il CPT ha determinato in 7 m² a persona la superficie minima auspicabile per una cella di detenzione, e poi ha detto di non poter fissare una volta per tutte in maniera precisa e definitiva, lo spazio personale che deve essere assicurato ad ogni detenuto secondo la Convenzione, dato che questa questione dipende da numerosi fattori, come la durata della privazione della libertà e la condizione fisica e mentale delle persone interessate. Date le condizioni di detenzione del ricorrente fino ad aprile 2003, e anche a voler ammettere, come affermava il Governo, che la cella di 16,20 mq era stata occupata da sei persone solamente dal 17 gennaio 2003, restava il fatto che per un periodo di due mesi e mezzo ogni detenuto aveva avuto in media a sua disposizione solamente 2,70 mq. Questa situazione aveva provocato inevitabilmente disagi e inconvenienti quotidiani per il ricorrente, obbligato a

vivere in uno spazio angusto, molto inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal CPT, per cui la mancanza evidente di spazio personale della quale il ricorrente aveva sofferto doveva considerarsi, in sé, una forma di trattamento disumano o degradante. Per il periodo successivo, invece, durante il quale il ricorrente aveva potuto disporre di spazi di 3,24 m², 4,05 m² e 5,40 m², la Corte ha ritenuto che la situazione non integrasse una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

18. E' cosa nota, come accennavo in apertura del mio intervento, che dopo la sentenza *Sulejmanovic* numerosissimi ricorsi di persone, italiane e straniere, detenute nelle carceri italiane, ricorsi che fanno valere problemi legati al sovraffollamento degli istituti di detenzione, hanno raggiunto la Corte. Qui devo ovviamente fermarmi, perché si tratta di casi pendenti sui quali non sarebbe appropriato per me fare commenti. Posso solo dire che la trattazione di questi casi viene svolta in un quadro giurisprudenziale che è stato delineato dalla Corte con una certa chiarezza.

Diritto internazionale. Detenuti stranieri e Regole penitenziarie europee. Il trasferimento delle persone condannate

19. Non mi sembra inutile, parlando del trattamento dei detenuti stranieri, accennare al fatto che la Corte assegna una grande importanza al diritto internazionale nell'interpretazione della Convenzione. Di recente la Corte si è soffermata su questo aspetto nella sentenza *Demir and Baykara c. Turchia*³ del 2008. Ricordando la precedente sentenza *Saadi c. Regno Unito* 13229/03, GC, del 29 settembre 2008, la Corte ha riaffermato che quando vi è da considerare l'oggetto e lo scopo delle norme della Convenzione, essa prende in considerazione lo scenario (background) di diritto internazionale nel quale si colloca la questione da esaminare. Essendo costituiti da un corpo di regole e principi che sono accettati da una vasta maggioranza di Stati, gli "standard comuni", di diritto internazionale, come del resto quelli di diritto interno, degli Stati europei riflettono una realtà che la Corte non può ignorare quando essa è chiamata a chiarire la portata di una norma della Convenzione che mezzi di interpretazione più tradizionali non hanno consentito ad essa di stabilire con un sufficiente grado di certezza.

20. In questo quadro la Corte osserva che nella ricerca tra un terreno comune tra le norme di diritto internazionale essa non ha fatto distinzioni tra fonti di diritto in funzione della ratifica,

³ *Demir and Baykara c. Turchia*, no. 34503/97, GC, 12 novembre 2008.

o della assenza di ratifica da parte dello Stato interessato, dello strumento pertinente. In effetti, è sufficiente per la Corte che gli strumenti internazionali pertinenti rivelino una continua evoluzione nelle norme e nei principi applicati in diritto internazionale o nel diritto interno della maggioranza degli Stati membri del Consiglio d'Europa e mostri, in un determinato settore, che c'è un terreno comune nelle società moderne⁴. Di qui, il passo verso la presa in considerazione anche di strumenti internazionali non vincolanti, il cosiddetto *soft law*, era breve, e la Corte non ha esitato a compierlo.

21. Tra gli strumenti internazionali europei di *soft law* in materia di detenzione spiccano per importanza da una parte le Regole penitenziarie europee, approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella loro più recente versione, nel 2006⁵ e, ovviamente, per quanto riguarda il tema specifico che oggi ci occupa, la recentissima Raccomandazione relativa ai detenuti stranieri che ho già ricordato.
22. Le Regole penitenziarie europee contengono una sezione, il paragrafo 37, interamente dedicata ai detenuti stranieri. Oltre a previsioni relative ai contatti dei detenuti stranieri con le loro autorità diplomatiche e consolari, ed alla necessità di una stretta cooperazione con queste autorità di quelle penitenziarie sono particolarmente interessanti nell'ottica della Convenzione le statuizioni in tema di informazione sulle forme di assistenza legale gratuita in favore dei detenuti stranieri (paragrafo 37.4) e, direi soprattutto, sull'informazione sulla possibilità per i detenuti stranieri di sollecitare il loro trasferimento in un altro Paese per scontarvi la pena (paragrafo 37.5).
23. In effetti non è escluso che il tema dell'esecuzione della pena nel Paese di residenza del condannato, specialmente nel quadro dell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate⁶ e del suo Protocollo addizionale⁷, tema che ad oggi non è stato molto esplorato dalla giurisprudenza della Corte, possa dar luogo in futuro ad un approfondimento.
24. In un caso recente, *Müller c. Repubblica ceca*, decisione del 6 settembre 2011, n. 48058/09, il ricorrente, condannato all'ergastolo in Germania, dove avrebbe potuto ottenere una

⁴ *Demir and Baykara c. Turchia*, cit., §§ 85 e 86 e *Marckx*, cit., § 41.

⁵ *Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes*, dell'11 gennaio 2006.

⁶ *Convention sur le transfèrement des personnes condamnées* (STE No. 112) del 21 marzo 1983.

⁷ *Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées* (STE No. 167) del 18 dicembre 1997.

liberazione condizionale dopo 15 anni, era stato trasferito in una prigione della Repubblica ceca, senza il suo consenso, cosa oggi possibile in base al Protocollo addizionale alla Convenzione del 1983. Nella Repubblica ceca la liberazione condizionale poteva aver luogo solo dopo 20 anni. Inoltre, secondo il ricorrente, le condizioni di detenzione nel Paese di destinazione erano più severe. Dal punto di vista dell'art 7 della Convenzione, che riguarda il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, la Corte ha operato una distinzione tra la "pena" e le misure di "esecuzione" della pena, osservando che la disposizione convenzionale in questione si applicava solo alle prime e non alle seconde (cfr. *Kafkaris c. Cipro* [GC], sentenza del 12 febbraio 2008, n. 21906/04). Nella fattispecie si trattava unicamente di determinare il luogo in cui la pena doveva essere espiata, e le condizioni per una liberazione condizionale avevano attinenza all'esecuzione della sanzione. Il ricorso è stato dichiarato incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione.

25. In un altro caso, pure recente, *Vrančsik c. Austria e Ungheria*, no.16770/07, nel quale la Corte ha emesso una prima decisione poche settimane dopo quella relativa al caso *Müller*, precisamente l'11 ottobre 2011, la Corte ha lasciato intravedere una maggiore apertura. In questa fattispecie il ricorrente, che era stato condannato in Austria per omicidio ed altri reati alla pena dell'ergastolo, con possibilità di liberazione condizionale dopo 15 anni, era stato trasferito in Ungheria, con il suo consenso. Va detto che la questione della libertà e della volontarietà del consenso era anche oggetto di contestazione, ma sul punto la Corte ha constatato la tardività del ricorso nei confronti dell'Austria. In Ungheria la condanna gli era stata convertita in un primo tempo dalla Corte regionale di Budapest in vent'anni di reclusione, ma poi, su appello del pubblico ministero, la Corte di appello della stessa città aveva riformato questa decisione, convertendo la pena nell'ergastolo, che in Ungheria non permette la liberazione condizionale prima di trent'anni.
26. In questo caso la Corte ha ritenuto di comunicare il ricorso al Governo ungherese sotto i profili dell'articolo 5§1 a), relativo alla legalità della sua detenzione in Ungheria e dell'articolo 7§1 della Convenzione, che ho già ricordato, relativo al principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*. La procedura è poi arrestata a causa della morte del ricorrente. Con una decisione adottata il 15 novembre 2011 la Corte, dopo aver constatato che il ricorrente era venuto a mancare, e che nessuna richiesta di continuazione dell'esame del caso era venuta dai suoi eredi, ha cancellato il ricorso dal ruolo.

27. Come dicevo, il tema è lungi dall'essere stato esplorato dalla giurisprudenza della Corte, ma è forse utile, alla luce di questi ultimi sviluppi, che rivelano un'accresciuta attenzione della Corte agli aspetti potenzialmente problematici del trasferimento delle persone condannate, segnalare l'opportunità, specie nel contesto di oggi, di una estrema cura nell'attività informativa che spetta alle amministrazioni penitenziarie rispetto ai detenuti stranieri quanto alle loro possibilità di trasferimento in un altro Paese per l'esecuzione della pena.

* * *

28. Su questo mi fermerei, sperando di non aver abusato del tempo che mi è stato concesso, e ringrazio molto per l'attenzione.